



REGOLAMENTO ELETTORALE del GRUPPO PODISTICO AVIS FORLÌ A.S.D.

1) Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione ed ha funzione di disciplinare le procedure relative all'elezione del Consiglio Direttivo, per quanto non stabilito dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni elettore/elettrice può ricevere non più di una delega - conferita su apposito modulo allegato alla convocazione dell'Assemblea - firmata da altro/a elettore/elettrice che non possa partecipare alle elezioni.

La delega deve essere consegnata alla Commissione elettorale in occasione delle operazioni preliminari all'espressione del voto.

2) Candidature

Ogni associato/a in regola con il pagamento della quota associativa, che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità previste dallo Statuto, può presentare la propria candidatura all'elezione del Consiglio Direttivo.

La candidatura viene presentata in sede di Assemblea.

L'elenco dei candidati ammessi all'elezione è predisposto in ordine alfabetico a cura della Commissione Elettorale ed è affisso nei locali in cui si svolge l'Assemblea in occasione delle votazioni.

3) Commissione Elettorale

In sede di Assemblea il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli Associati, provvede a formare la Commissione Elettorale.

Non possono fare parte della Commissione coloro i quali intendano presentare la propria candidatura a componente del Consiglio Direttivo.

La Commissione Elettorale svolge tutte le incombenze/formalità relative alle elezioni ed è composta da un Presidente (designato nella persona con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione) e due scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario.

La Commissione predispone gli elenchi degli Associati aventi diritto al voto e dei candidati, previa verifica dei requisiti previsti; cura la predisposizione di schede elettorali, urne, elenchi, verbali e quant'altro necessario per lo svolgimento della votazione stessa.

Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione dell'Assemblea, la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. In caso di presenza del numero richiesto, il Presidente della Commissione Elettorale avvia la procedura di votazione.

In caso di mancato raggiungimento del numero previsto rinvia la votazione alla seconda convocazione dell'Assemblea, prestabilita, in cui si procede all'avvio delle operazioni elettorali con la presenza di qualunque numero di Associati.

Le votazioni dovranno durare al massimo 2 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate e sono chiuse con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala.

La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto presenti, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto. Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.

4) Espressione del voto

Ad ogni elettore/elettrice, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale.

L'espressione di voto avviene nel luogo predisposto dalla Commissione, idoneo a garantire la segretezza.

Il voto viene espresso mediante la scrittura nella scheda del nominativo o dei nominativi, in caso di espressione di più preferenze, del candidato prescelto dal votante tra quelli inseriti nell'elenco dei candidati ammessi all'elezione.

Ciascun elettore/elettrice può esprimere un voto per ogni candidato/a, fino a un massimo di preferenze pari alla metà del numero dei candidati arrotondata per difetto (quindi fino a 5 preferenze, nel caso di 11 componenti da eleggere nel Consiglio Direttivo).

L'elettore/elettrice consegna la scheda elettorale contenente il voto, ripiegata, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che la ripone nell'urna sigillata.

Sono nulle le schede che:

- riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto;
- contengono segni diversi dall'espressione di voto;
- presentano segni atti a renderle riconoscibili.

5) Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le votazioni quando tutti i presenti hanno effettuato l'espressione del voto.

6) Scrutinio e proclamazione

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio delle schede.

La Commissione Elettorale assegna i voti ad ogni candidato, conteggia le schede bianche o dichiara nulle le eventuali schede che presentano i vizi specificati nel Regolamento.

La Commissione decide, secondo le norme del presente Regolamento, in via esclusiva su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni elettorali.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fino al raggiungimento dei componenti da eleggere.

In caso di parità di voti viene proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello di maggiore età.

7) Verbale delle Operazioni Elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale, in cui sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile. Il verbale delle operazioni è unito al verbale dell'Assemblea convocata per la elezione.

Il verbale è conservato presso la sede dell'Associazione.

8) Proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale, terminato lo spoglio, proclama ufficialmente gli eletti e dà notizia dei risultati elettorali attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

9) Sostituzione degli eletti

In caso di morte, rinuncia, decadenza, dimissioni o impedimento per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. Il Consiglio provvede all'integrazione nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Forlì, 25 marzo 2024